

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 885/22
Circolare N° 06 /GIUGNO 2011

GIUGNO 2011
A tutti i colleghi(*)



**OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA OVVERO “ I NUOVI
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI”**

Come “liberi professionisti” siamo ormai da tempo abituati ad essere coinvolti, in maniera sempre più capillare, nelle “operazioni pratiche” che consentono all’Agenzia delle Entrate di porre in essere propositi di contenimento delle operazioni di frode ed evasione fiscale nonché delle azioni destinate a perseguire tali abietti comportamenti.

Ciò, normalmente, si traduce in nuovi adempimenti a carico del contribuente (*RECTIUS: A CARICO DEI PROFESSIONISTI!!!*), spesso, di natura telematica.

Ed è proprio questa la motivazione del nostro prossimo nostro impegno telematico – e non a caso non lo definiamo l’ultimo – in scadenza **al 31.10.2011**.

Naturalmente, sembra un adempimento lontano ma, tra dichiarazioni fiscali, invii telematici agostani, seguiti subito da quelli settembrini, con in mezzo varie ed eventuali (spiaggia esclusa), ivi incluso lo studio della manovra, **meglio anticiparsi in ossequio al vecchio e caro adagio del “chi ha tempo non aspetti tempo”**

Ci riferiamo a:

“OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA”
Ovvero
“ I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI”

come da titolo di questo nostro “report” mensile in favore dei colleghi e di quanti amano navigare nel magnifico sito www.ordinecdlna.it

Questo **“nuovo” adempimento**, che in parte ci riporta indietro nel tempo all’epoca dell’elenco clienti/fornitori, ***prende vita dall’art.21 del d.l. n. 78/2010, che ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo pari o superiore ad € 3.000,00, al netto dell’iva. Successivamente ha visto pian piano prendere forma con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 22.12.2010 e del 14.04.2011, per giungere, infine, ad un “definitivo” quadro di insieme con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30.05.2011.***

Il neo-adempimento, come meglio chiarito dalla richiamata **Circolare 24/E**, prevede l’obbligo a regime, entro il 30 aprile di ciascun anno, di comunicare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, tutte le cessioni, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi resi e ricevuti nel corso dell’anno precedente, rilevanti ai fini iva e di importo unitario pari o superiore ad € 3.000,00 al netto dell’iva. L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni effettuate tra soggetti IVA e quelle tra soggetti IVA e consumatori finali.

Tuttavia, in deroga alla suindicata disposizione generale, prima di una vera "andata a regime", ci saranno due diverse modalità di adempiere, a secondo che si tratti dell'anno 2010 ovvero dell'anno 2011.

Infatti:

- **anno di imposta 2010 – invio telematico entro il 31 ottobre 2011.**

Entro tale data dovranno, dunque, essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ad € 25.000,00 al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, **limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura.** Restano pertanto escluse, per questo debutto, le operazioni effettuate dai soggetti iva a consumatori finali.

- **anno di imposta 2011- invio telematico entro il 30 aprile 2012.**

E' questa la data in cui effettivamente entra a regime il nuovo obbligo. Tuttavia, per effetto di quanto disposto dai Provvedimenti citati del 22.12.2010 e del 14.04.2011, anche per questa scadenza si dovrà tener conto di alcune distinzioni e precisamente:

- a) dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000,00, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;**
- b) dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600,00 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (documentate da scontrino o da ricevuta fiscale) con esclusivo riferimento alle operazioni rese e ricevute dal 1° luglio 2011 al 31.12.2011.**

Vediamo, in primis, chi sono i.....

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

La disposizione in esame non prevede ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA.

Sono, quindi, **obbligati** a detta comunicazione, come espressamente precisato dalla circolare 24/E:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del d.p.r.600/73;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-*bis* del d.p.r. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della l. 388/2000.

Un caso particolare è costituito dai soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**c.d. contribuenti minimi**) ; tali soggetti sono da considerarsi esonerati dall'obbligo di comunicazione. Infatti l'adesione a detto regime agevolativo comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo iva, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. Naturalmente, qualora in corso d'anno il regime in parola cessi di avere efficacia per il superamento dei limiti previsti dalla normativa istitutiva (ricavi superiori ad € 45.000,00), il contribuente sarà obbligato alla comunicazione relativamente a tutte le operazioni effettuate e/o ricevute oltre la soglia di esonero, a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

In riferimento alle Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali, la circolare chiarisce l'iter operativo distinguendo tra due diverse tipologie:

1. **Soggetto estinto: Casi in cui**, a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali, uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto.

In tale situazione, l'obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello estinto.

Immaginando che l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione (ad es., 10 febbraio 2012) il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto nella loro totalità, con diversa procedura e nello specifico dell'esempio:

- per l'annualità precedente (anno d'imposta 2011) da comunicare entro il 30 aprile 2012), con una distinta ed autonoma comunicazione;
- per l'anno in corso (sempre con riguardo all'esempio, quelle relative al periodo che va dal 1° gennaio 2012 al 10 febbraio 2012), da comunicare entro il 30 aprile 2013 con un'unica comunicazione riepilogativa.

2. **Soggetto non estinto : Casi in cui**, in presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione di alcun soggetto, ciascun soggetto coinvolto presenterà la propria comunicazione in forma autonoma, relativamente alle operazioni poste in essere e/o subite da ciascun soggetto coinvolto.

Ed ecco un utile vademecum a beneficio di tutti i colleghi!!

Ambito oggettivo

L'oggetto della comunicazione è costituito da tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, e quindi dalle operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del D.P.R. 633/72.

Tali operazioni sono, pertanto, da individuare:

- **nelle operazioni imponibili;**
- **nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all'esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del d.p.r.633/72, servizi internazionali (articolo 9 d.p.r. 633/72);**
- **nelle operazioni esenti, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 633/72.**

Di conseguenza, **sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA quelle fuori campo di applicazione dell'IVA perché carenti di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).**

In via generale, sono quindi **soggette all'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore ad € 3.000,00 al netto dell'IVA.**

Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo dell'IVA applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l'applicazione del criterio del "valore normale" di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto. Nondimeno, rientrano nell'obbligo comunicativo in parola sia le operazioni soggette al regime del margine che quelle soggette al regime del *reverse charge*.

In particolare, nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del d.l. n. 41/95, dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA.

In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA. E' questo il caso, ad esempio, delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, che restano escluse dalla base imponibile.

Relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione già dall'anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura.

Casi particolari

Il Provvedimento del 22.12.2010 ha regolamentato anche i casi particolari, quali **i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici** (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.). **La comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo pari o superiore ad € 3.000,00. Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di € 3.000,00 deve essere sempre collegato alla singola operazione.**

Sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per **tutti i contratti**. Più in dettaglio, nell'ambito della definizione della soglia, l'Agenzia delle Entrate pone l'accento **sul collegamento negoziale** che esiste tra distinte operazioni. In particolare, in presenza di più fatture, complessivamente di importo inferiore alla soglia minima ma comunque tutte riconducibili ad un unico contratto, di importo complessivo annuale superiore alla soglia, **le operazioni fatturate nell'anno dovranno essere comunque dichiarate come unica operazione, anche se complessivamente inferiori alla soglia minima.**

*Es: contratto in abbonamento annuale di consulenza del lavoro pari a complessivi € 4.800,00 per l'anno 2011 (**contratto di valore complessivo superiore alla soglia**).*

Nell'anno 2011 il professionista emette, relativamente al su indicato contratto, n. 3 parcelle e precisamente:

parcella n. 3 di € 800,00

parcella n. 15 di € 1.200,00

parcella n. 47 di € 400,00

Le 3 parcelle emesse, complessivamente di importo inferiore alla soglia (€ 2.400,00), devono essere comunicate telematicamente ed indicate come unica operazione, perché riferite ad un contratto il cui valore annuo è superiore alla soglia (contratto di € 4.800,00 annui).

Parimenti ci si dovrà comportare nei casi in cui un contratto, di importo complessivo superiore alla soglia, sia stato regolato con pagamenti frazionati, effettuati e fatturati in annualità

diverse, (acconti e saldo) e di importo singolo al di sotto della soglia. In tal caso, per ogni anno di competenza dovrà essere comunicato l'importo fatturato, anche se al di sotto della soglia.

*Es: contratto di fornitura pari a complessivi € 5.000,00 (**contratto di valore complessivo superiore alla soglia**).*

*In data 30.11.2011 viene incassato e fatturato un acconto sulla fornitura, pari ad € 2.800,00 (**valore al di sotto della soglia**)*

*In data 31.01.2012 viene incassato e fatturato il saldo relativo alla fornitura, per € 2.200,00 (**valore al di sotto della soglia**)*

Entrambe le fatture, ancorchè ciascuna di importo inferiore alla soglia, dovranno essere inserite nelle comunicazioni da inviarsi rispettivamente entro il 30.04.2012 (fattura emessa nel 2011) ed entro il 30.04.2013 (fattura emessa nel 2012).

Esoneri per l'anno 2010

In sede di prima applicazione dell'obbligo di comunicazione e, quindi, per le operazioni relative all'anno d'imposta 2010, il provvedimento ha previsto l'esclusione dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo inferiore ad € 25.000,00, sia delle operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

Per tali operazioni, il provvedimento ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione.

Esclusione di alcune tipologie di operazioni dall'obbligo di comunicazione

Sono state previste alcune esclusioni di carattere oggettivo dall'obbligo di comunicazione, perché riguardanti tipologie di operazioni per le quali sono previsti altri adempimenti telematici di monitoraggio. In particolare l'esclusione riguarda:

- **importazioni;**
- **esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 633/72 (in quanto soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione finanziaria). L'obbligo di comunicazione sussiste, invece, come già innanzi evidenziato, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. "triangolazioni comunitarie", di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni;**
- **cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list e comunque tutte quelle operazioni che sono state oggetto di comunicazione preventiva all'anagrafe tributaria o che siano regolate a mezzo di carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o aventi stabile organizzazione sul territorio nazionale;**
- **operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già acquisite mediante i modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione.**

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione debbono essere indicati gli elementi necessari alla individuazione dei soggetti e delle operazioni effettuate o ricevute.

I dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta,:

- *l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;*
- *l'importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del decreto, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.*

Ne consegue che l'operazione non andrà comunicata se, **per effetto delle note di variazione**, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000,00 scende al di sotto di detto limite; se, ex adverso, l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota di variazione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, **l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato.**

Sono utili ad una maggior chiarezza i riportati esempi:

Es. 1 operazione originaria € 3.500,00 (al di sopra della soglia)
Nota di credito nell'anno : € 600,00
Valore complessivo : € 2.900,00 (al di sotto della soglia)

La comunicazione non deve essere inviata.

Es. 2 operazione originaria € 3.500,00 (al di sopra della soglia)
Nota di credito nell'anno : € 600,00
Nota debito nell'anno: € 150,00
Valore complessivo : € 3.050,00 (al di sopra della soglia)

La comunicazione deve essere inviata.

Termini di invio della comunicazione

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il **30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.**

Solo per l'anno d'imposta 2010, vale il limite di € 25.000,00 , come precedentemente illustrato.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa, può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

E' consentito, quindi, inviare *file* integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.

Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 13 del d.lgs n. 472/97, l'istituto del ravvedimento operoso.

Sanzioni

L'omissione delle comunicazioni ovvero l'invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri è sanzionata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Come vedete, illustri colleghi, il lavoro continuo non ci spaventa. Siamo al servizio dello Stato e dei nostri clienti.

Lavoriamo volentieri specie se gli adempimenti sono razionali(id: hanno una loro finalità)!!!!

Chiediamo solo che le nostre prestazioni (qualora a qualcuno venisse in mente di elevare l'età pensionabile per i professionisti) di tener conto che trattasi di "lavoro usurante" ed a "catena", quasi sempre "notturno" e non di rado "festivo"....con un'ultima preghiera accorata di non posare gli occhi (e le mani) sulla nostra Cassa di Previdenza (ENPACL).

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"
i RESPONSABILI
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

**(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO
DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI
RISERVATI AGLI AUTORI**

ED/TL/GC/EG